



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Attività di cambiavalute – Nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/  
007191/12015(1) – Quesito

**AL COMUNE DI**

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O. SUAP

(Rif. n. 58571 del 20.8.2015)

**ROMA**

E, p.c.:

**ALL'ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI – OAM**

Piazza Borghese, 3

[info@organismo-am.it](mailto:info@organismo-am.it)

**ROMA**

Con la nota in riferimento codesto Comune sottopone un modello di dichiarazione, da rendere dai soggetti interessati ad iniziare o a continuare la gestione di sportelli di cambiavalute, che, tra l'altro, prevede l'autocertificazione dell'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legislazione di pubblica sicurezza per le agenzie pubbliche di affari, quali la tenuta di un registro giornale degli affari e l'esposizione della tabella delle tariffe, ai sensi dell'art. 120 TULPS.

Ciò in aggiunta agli altri oneri prescritti nell'ambito della disciplina del settore della intermediazione finanziaria e creditizia, in virtù della soggezione dei cambiavalute alle disposizioni degli artt. 11 e 115 TULPS, introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19.9.2012, n. 169, che ha modificato l'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010.

Al riguardo, si osserva che gli sportelli di cambiavalute sono soggetti agli obblighi stabiliti per il settore dell'intermediazione finanziaria e creditizia dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 citato, sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dal TULPS per le agenzie di affari, nonché alla vigilanza dell'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del TULB.

Pertanto, quest'Ufficio ribadisce di non ritenere fondata l'interpretazione per cui, in virtù di detto richiamo, i cambiavalute siano contemporaneamente soggetti anche al regime giuridico e ai controlli di polizia previsti dal TULPS, valendo quel richiamo solo alla precisazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività.

Tale conclusione, aderente ad evidenti ragioni di ragionevolezza ed opportunità, pare coerente anche con il principio testualmente sancito dall'art. 206 Reg. TULPS, tuttora vigente, che esclude dalla disciplina delle agenzie di affari le agenzie, in genere, soggette alla vigilanza di autorità diversa da quella della p.s., con una esplicita menzione per quelle dei cambiavalute.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Castrese De Rosa

